



**CORPO POLIZIA LOCALE
ASSOCIATO DELL'ALTO VERGANTE**

Convenzione tra i Comuni di
Gignese – Brovello Carpugnino (Provincia del Verbano Cusio Ossola)
Massino Visconti – Nebbiuno – Pisano – Colazza (Provincia di Novara)
Sede: P.za IV Novembre, 9 28040 Massino Visconti (NO) tel 0322 219120 fax 0322 219640
polizia@comune.massinovisconti.no.it



Ordinanza Nr. 94/2014

Oggetto: ORDINANZA PER TAGLIO PIANTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E COMUNALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 29, 31 E 16 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 285/1992 E S.M.I.), RIVOLTA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MASSINO VISCONTI

CONSTATATO che, la presenza di alberi lungo le strade comunali comporta, oltre ai rami inclinati che possono compromettere la visibilità, in caso di abbondanti precipitazioni nevose o eventi meteorologici estremi, possibili interruzioni della circolazione stradale causate da sradicamenti o cadute delle piante sulle strade;

CONSIDERATO che la circolazione stradale deve sempre essere garantita;

VISTA la nota n. 109833 del 05/08/2014 del Settore Viabilità della Provincia di Novara con la quale viene chiesto ai Sindaci di emettere una propria Ordinanza per la potatura e l'abbattimento degli alberi da parte dei proprietari;

RITENUTO di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando provvedimento di taglio piante poste in prossimità del confine stradale;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 L.R.4/2009, *"nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti gli interventi di potatura della chioma, il taglio delle piante che interferiscono con la rete, il taglio delle piante inclinate od instabili al fine di garantire il regolare funzionamento delle reti"*.

PRESO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 16-29 – 31, del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992), recanti:

- articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni";
- art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";
- art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

ATTESO che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

VISTI:

- VISTI gli articoli n. 892, 893, 894, 895, 896, del Codice Civile;
- VISTA la L. 23.12.1978 n. 833 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;
- VISTI il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
- la Legge Regionale Piemonte n. 4/2009;
- Il Regolamento "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R." ed in particolare che trova applicazione il comma 4 dell'art.38 del citato Regolamento;
- lo Statuto Comunale.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. ed in particolare gli artt.50, c.4 e 54, c.4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
- la L. n. 241/1990 art. 8 c. 3;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 53 c.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., contenente il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

A tutti i proprietari dei fondi limitrofi alle strade provinciali e comunali carrozzabili, ubicate sul territorio comunale, di provvedere al taglio della vegetazione presente (alberi o siepi) che possa compromettere la viabilità e creare potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, nei termini previsti dagli art. 16, 29, 31 del Codice della Strada ed art. 26 del Regolamento di Attuazione, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale. Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio del presente provvedimento e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, fermo restando ogni accertamento in ordine alle responsabilità con l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

DISPONE INOLTRE

- a) Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune e di portarlo a conoscenza della popolazione nelle forme ritenute più opportune;
- b) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Novara e alla Provincia di Novara;
- c) Di incaricare l'Ufficio di Polizia municipale della pubblicazione e dell'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

Che nel caso di inottemperanza all'ordine ingiunto, si procederà ai sensi di legge, facendo eseguire i lavori ordinati, addebitando ogni spesa, nessuna esclusa od eccettuata, ai proprietari, provvedendo altresì ad irrogare agli stessi, senza ulteriore avviso, le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'articolo 29 e dall'articolo 211 del Codice della Strada, nonché l'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltre che dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie, previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, ovvero all'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 in caso di pericolo per la pubblica incolumità;

Le segnalazioni riguardanti l'inosservanza della presente Ordinanza dovranno essere trasmesse dagli organi delegati alla funzione di Polizia Locale, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, agli Uffici Comunali, che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni;

Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Associata Comm/rio ACETI Mauro, al quale i destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti, specificando gli estremi catastali, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto, nel termine di 30 gg., ovvero davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Massino Visconti, 08 agosto 2014

Il Sindaco
Cav. Angela BUZZI

